



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

ORIGINALE

Reg. delibere n. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TA.RI. (TASSA RIFIUTI) DELL'ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE 2019.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisette** del mese di **maggio**, alle ore **20:30** convocata in seguito a regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass			
Guadin Maria Luisa	Presente	Ciocchetta Alberto	Presente
Bacco Carlo	Presente	Alberti Alessio	Presente
Giordani Vittorio	Presente	Noli Serena	Presente
Pressi Luca	Presente	Molinarolo Renato	Presente
Fattori Linda	Presente	Piubelli Bruno	Presente
Nordera Alberto	Presente		

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini Gabriella

Guadin Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **TA.RI. (TASSA RIFIUTI) DELL'ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE 2019.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona quanto segue:

“L'emergenza sanitaria che tutti conosciamo, ha spostato i termini e disciplinato in modo diverso rispetto a ciò che facevamo, l'applicazione delle tariffe Tari per l'anno 2020. Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107-comma 5 - del D.L. 18/2020, convertito in Legge 24.04.2020 n. 27, le Amministrazioni approvano le tariffe della TA.RI. del 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 alla approvazione del Piano Finanziario dei servizi e dei rifiuti (PEF) per il 2020, con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 con la possibilità della ripartizione in tre anni a decorrere dall'anno 2021. Certamente non conosciamo appieno ora i costi del nostro piano finanziario 2020. La ditta sta eseguendo il servizio normalmente. Una particolarità su questa proposta. Abbiamo previsto per le utenze non domestiche ad eccezione delle farmacie e dei negozi di generi alimentari, l'agevolazione pari a tre mesi di esclusione della parte variabile della tariffa applicata previa richiesta da presentare entro il termine di scadenza della prima rata con contestuale dichiarazione di chiusura dell'attività.

Le seguenti scadenze per l'anno 2020 come segue:

1^ Rata entro il 31/08/2020;

2^ Rata entro il 31/10/2020.

Una piccola ma importante notazione: Arera è il soggetto di Regolazione per Energie Reti ed Ambiente che prevede un sistema di calcolo assolutamente nuovo predisposto dalla medesima autorità ARERA. Ad oggi non risultano sufficienti chiarimenti in materia per poter applicare la nuova modalità del sistema tariffario collegato al piano finanziario da redigersi dall'Ente Gestore. Questo Comune l'ufficio ragioneria è stato oltremodo impegnato, a compilare per l'ente gestore del servizio, una serie di dati relativi ai costi del servizio anno 2017 e 2018 consuntivo ed inoltre le previsioni 2020. Questi dati serviranno come base per il nuovo calcolo della tariffa Tari ad oggi temporaneamente sospeso.”

Si sottopone, pertanto, la presente proposta al Consiglio Comunale per la approvazione.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberino, entro il 31 dicembre, il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. n. 118/2011.

Richiamati:

- il Decreto Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2020 è differito al 31.03.2020, , prorogato successivamente al 30.04.2020 ed ulteriormente prorogato al 31.07.2020;

Preso atto del contenuto dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. **In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno**”*.

Visto l'art. 107, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24.04.2020 per cui *“In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:*

- a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;*
- b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio”*.

Dato atto che in sede di approvazione del decreto legge n. 18/2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19”* (AS 1766S), sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l'emergenza COVID-19; decreto legge n. 9 (famiglie e imprese); d.l. n. 14 (sanità), d.l. n. 11- (giustizia), stabilendo che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020.

Vista la Legge 27.12.2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.) e in particolare i seguenti commi, dell'unico articolo:

- “**comma 738.** A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... omissis ...”*.

Considerato che ARERA con comunicato del 24 marzo 2020, ad oggetto Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo alla luce delle disposizioni di cui al decreto – legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), afferma: *“Si comunica che il termine per la determinazione delle tariffe*

della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).

Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

Ribadito pertanto quanto già espresso con le motivazioni TA.RI. delle deliberazioni degli anni precedenti, ossia relativamente al sistema presuntivo di cui D.P.R. 158/99 per cui il **Comune non è in grado di avvalersi di un sistema di rilevazione puntuale che registri la quantità di rifiuti conferiti dai singoli Utenti sicché, alla luce di quanto previsto agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 158/99, viene applicato un sistema presuntivo basato sulle tabelle indicate dallo stesso Legislatore, e anche da Enti specialistici come l'A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), scegliendo, comunque ed esclusivamente i coefficienti minimi.**

Rilevato che l'art. 1, comma 666 della L. 147/2013, fa salva l'applicazione del tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92 e determinato dalla Provincia di Verona, con deliberazione di G.P. n. 23/1593 del 14.11.1996, nella misura del 5%, e poi sempre confermato.

Espresso che l'articolo 38-bis decreto fiscale 124/2019 convertito ha introdotto semplificazioni in materia di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente, ovvero che per tutti i pagamenti disposti tramite F24 l'agenzia delle Entrate, a partire dal 1° giugno 2020, effettuerà direttamente il riparto a favore della Provincia/Città metropolitana. A questo fine la disposizione introduce una "presunzione relativa" di quantificazione dell'ammontare della Tefa, che viene fissata al 5%".

Espresso che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, emanata dal Dipartimento delle Finanze, illustra la modalità attuativa delle nuove regole sull'efficacia delle deliberazioni relative ai tributi locali, contenute nell'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La nota ministeriale chiarisce gli effetti che il nuovo meccanismo di efficacia produce in particolar modo sulla TARI interessata all'effetto sui versamenti la cui scadenza è fissata dall'ente impositore prima del 1° dicembre dell'anno di competenza. Gli atti relativi all'IMU, alla TARI, all'ICP, alla TOSAP acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Il comma 15-ter prevede proprio per questa tipologia di versamenti con scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno, che gli stessi siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio. La nuova regola cerca di assicurare che tra la pubblicazione – che deve avvenire entro il 28 ottobre – e i versamenti da effettuare a decorrere dal 1° dicembre, intercorra un lasso di tempo sufficiente a consentire ai contribuenti e agli intermediari la piena conoscibilità dell'atto.

Ritenuto, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107- comma 5 - del D.L. 18/2020, convertito in Legge 24.04.2020 n. 27, approvare le tariffe della TA.RI. del 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 alla approvazione del Piano Finanziario dei servizi e dei rifiuti (PEF) per il 2020, con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 con la possibilità della ripartizione in tre anni a decorrere dall'anno 2021;

Ritenuto stabilire le seguenti scadenze per l'anno 2020 come segue:

1^ Rata entro il 31/08/2020;

2^ Rata entro il 31/10/2020.

Ribadito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'I.MU. devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
- lo Statuto dell'Ente.

– il Bilancio di previsione 2020 – 2022.

Acquisiti i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI favorevoli 11; contrari--; astenuti --; espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **Di stabilire per l'anno 2020** alle utenze domestiche la seguente tariffa, corrispondente a quanto deliberato per l'anno 2019, in relazione al numero dei componenti:

Numero dei componenti	Coefficiente Kb applicato (min. ARPAV)	Quota fissa della tariffa (€/mq)	quota variabile della tariffa (€/Utenza)
1	0,48	0,337788	75,076275
2	1,02	0,396901	159,537084
3	1,33	0,443347	208,023844
4	1,46	0,481349	228,357002
5	1,33	0,519350	208,023844
6	1,77	0,548906	276,843763

3. **Di stabilire** per l'anno 2020, alle utenze non domestiche le tariffe corrispondenti a quanto deliberato nell'anno 2019, riportate come segue:

N.	ATTIVITA'	Coeffic.Kc (min. DPR 158/99)	Coeffic.Kd (min. DPR 158/99)	QUOTA FISSA (€/mq)	QUOTA VARIABILE (€/mq)	TOTALE (€/MQ)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4	3,28	0,140929	0,299245	0,440174
2	Cinematografi e teatri	0,3	2,50	0,105697	0,228083	0,333780
3	Stab. Balneari	0,38	3,10	0,133882	0,282823	0,416706
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,82	0,119790	0,257278	0,377068
5	Alberghi con ristorante	1,2	9,85	0,422787	0,898648	1,321435
6	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76	0,334706	0,707971	1,042677

7	Case di cura e riposo	1	8,20	0,352322	0,748113	1,100436
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78	0,376985	0,801029	1,178013
9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50	0,193777	0,410550	0,604327
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,15	0,348799	0,743552	1,092351
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,11	9,08	0,391078	0,828399	1,219476
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,9	8,95	0,669412	0,816538	1,485951
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95	0,384031	0,816538	1,200570
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	3,13	0,133882	0,285560	0,419443
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50	0,193777	0,410550	0,604327
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67	1,962434	4,166627	6,129061
17	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	1,395196	2,959610	4,354805
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55	0,711691	1,509912	2,221603
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60	0,542576	1,149540	1,692116
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	2,526150	5,360871	7,887021
21	Discoteche, night club	1,04	8,56	0,366415	0,780957	1,147372

4. Di stabilire per l'anno 2020, alle utenze **non** domestiche **ad eccezione delle farmacie e dei negozi in generale di generi alimentari**, l'agevolazione **pari a mesi tre di esclusione della parte variabile della tariffa applicata solo ed esclusivamente previa richiesta da presentare al protocollo comunale entro i termini di scadenza della prima rata con contestuale dichiarazione di chiusura dell'attività, in relazione** ai provvedimenti amministrativi adottati e legislativi promulgati, **atti a contrastare l'emergenza Covid19** e in particolare secondo il disposto dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, con finanziamento a carico della fiscalità generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale;

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa amministrazione;

Con voti favorevoli n. 11; astenuti n. --- ; contrari n. ---- ; espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi, dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Guadin Maria Luisa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)